

Edizione di mercoledì 28 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Tassazione dei dividendi secondo le regole del regime transitorio
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Omessi versamenti Iva con obblighi di segnalazione tardivi
di **Sandro Cerato**

PATRIMONIO E TRUST

Trust senza regime transitorio per i dividendi
di **Ennio Vial**

CONTROLLO

Big data, controllo di gestione e PMI
di **Giulio Bassi**

AGEVOLAZIONI

Norma sul c.d. "lap itinerante" applicabile solo alle società di capitali
di **Luigi Scappini**

CASI OPERATIVI

Tassazione dei dividendi secondo le regole del regime transitorio di **EVOLUTION**



La società Alfa S.r.l. è partecipata esclusivamente da persone fisiche e il proprio patrimonio netto è composto da riserve di utili formati precedentemente al 31 dicembre 2007.

L'Amministratore unico intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione ai soci in tutto o in parte di tali riserve, anche allo scopo di permettere ai soci di usufruire dei benefici del regime transitorio dei dividendi formati entro tale data.

È corretto ritenere che se la materiale erogazione dei dividendi dovesse avvenire oltre il 1° gennaio 2023 si applicherebbe comunque il vecchio regime fruendo della disciplina transitoria?

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha apportato significative modifiche in relazione all'imposizione sui dividendi percepiti dai soci di società di capitali che detengono le partecipazioni fuori dal regime d'impresa.

In particolare, le principali modifiche riguardano:

- l'eliminazione della distinzione tra le partecipazioni qualificate e le partecipazioni non qualificate;
- la previsione dell'applicazione generalizzata di una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26%.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CRISI D'IMPRESA

Omessi versamenti Iva con obblighi di segnalazione tardivi

di **Sandro Cerato**



L'**obbligo di segnalazione** da parte dell'Agenzia delle entrate degli **omessi versamenti Iva**, di cui all'[articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa](#), non sembra in linea con l'obiettivo di prevenire la crisi d'impresa.

Questa conclusione è ancor più confermata a seguito delle modifiche apportate al citato articolo ad opera del recente **Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022)**, che **in fase di conversione in legge ha apportato importanti modifiche** ai presupposti per la **segnalazione** ed alla **tempistica** di invio della stessa.

Il complesso ed articolato codice della crisi d'impresa, entrato in vigore lo scorso 15 luglio dopo numerosi posticipi ed integrazioni, si pone l'obiettivo di **far emergere l'eventuale stato di crisi di un'impresa** in un momento in cui è possibile **invertire la tendenza anche tramite l'utilizzo di uno dei numerosi strumenti di risoluzione della crisi** previsti dal codice stesso.

Tra gli strumenti di prevenzione sono stati previsti anche dei **precisi obblighi di comunicazione** da parte di alcuni creditori pubblici qualificati, nel cui ambito rientra anche l'Agenzia delle entrate (gli altri soggetti qualificati sono l'Inail, l'Inps e l'Agenzia entrate-riscossione).

Secondo quanto stabilito spalla citato [articolo 25-novies del codice della crisi](#), l'Agenzia delle entrate deve inviare all'impresa, ed all'eventuale **organo di controllo** della stessa, una **comunicazione** in presenza di **“un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000”**.

Per quanto riguarda il presupposto **“quantitativo”**, la norma, così come modificata in sede di

conversione in legge del Decreto Semplificazioni, prevede una **soglia minima di euro 5.000** al di sotto della quale **non è mai dovuto l'obbligo di segnalazione**, ed una **soglia massima di euro 20.000**, al di sopra della quale è in ogni caso dovuta la segnalazione.

In altre parole, la verifica delle predette soglie non dipende in alcun modo da altri parametri quali il **volume d'affari del soggetto interessato**.

Al contrario, in presenza di **omessi versamenti Iva** rientranti nella soglia tra euro 5.000 ed euro 20.000, l'obbligo di segnalazione è richiesto solamente qualora il debito non versato sia superiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente.

Tuttavia, l'aspetto che pare maggiormente critico riguarda la **tempistica di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate**.

Infatti, lo stesso articolo 25-novies prevede che l'obbligo comunicativo debba essere inviato **"contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010"**.

Il successivo comma 4 stabilisce che i descritti obblighi di comunicazione **decorrono a partire dalla comunicazione periodica del secondo trimestre 2022** il cui termine di presentazione è fissato entro il 30 settembre 2022.

Da ciò deriva, ad esempio, che **l'omesso versamento periodico Iva comunicato nella Lipe del secondo trimestre 2022 deve essere segnalato al più tardi entro il prossimo 27 Febbraio 2023** (150esimo giorno dal 30 settembre 2022).

È del tutto evidente che, **soprattutto con riferimento ai soggetti con cadenza mensile di liquidazione**, segnalare l'omesso versamento del debito iva del mese di Aprile 2022 (la cui scadenza era il 16 maggio scorso) nel **mese di febbraio dell'anno successivo non risponde alla finalità di prevenire la crisi d'impresa**.

L'arco temporale intercorrente tra **l'omesso versamento e la segnalazione sembra infatti troppo ampio**, ed in tale contesto può certamente ricoprire un ruolo importante l'**organo di controllo**, se nominato, il quale **è certamente tenuto ad intervenire più tempestivamente rispetto all'Agenzia**.

PATRIMONIO E TRUST

Trust senza regime transitorio per i dividendi

di **Ennio Vial**



Con la [risposta ad interpello n. 454 del 16.9.2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha dato una **interpretazione personale ed avulsa dal dato normativo** sul **regime transitorio della tassazione dei dividendi** percepiti da persone fisiche.

Come noto, l'[articolo 1, comma 1006, L. 205/2017](#) prevede l'applicazione del **regime previgente all'introduzione della tassazione sostitutiva del 26%** per i dividendi, ovviamente purché i dividendi siano maturati fino al 2017 e la distribuzione sia deliberata entro il 2022.

Con il **recente intervento** l'Agenzia afferma che *"l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento"*.

Si tratta di una interpretazione che **travisa completamente la lettera della norma** ma, di sicuro, il **contribuente tenderà ad adeguarsi** per evitare dispendiosi contenziosi.

La presa di posizione non è scevra di conseguenze. Esiste una **disciplina transitoria** di tenore analogo anche per le società semplici. Anche in quel caso, infatti, si applica, per un periodo transitorio, il **regime previgente per gli utili deliberati entro il 2022**. Forse anche in questo caso la **delibera** entro il 2022 non sarà **sufficiente**.

Che impatto avrà questa nuova presa di posizione sui **dividendi percepiti dal trust**?

A parte la **presunzione di prioritaria distribuzione dei dividendi più anziani** che l'Agenzia vede come assoluta, non sembrano esserci altre conseguenze.

Infatti, per gli utili maturati dal 2017, la base imponibile determinata dal trust **ente non commerciale** è pari al 100% mentre per gli utili maturati fino al 2016 la base imponibile è del 77,74%.

Questa percentuale, invero poco rotonda, era stata prevista quando l'aliquota Ires era al 27,5%, in modo da **equiparare la tassazione effettiva del trust opaco a quella di una persona fisica**. In sostanza è stata risolta la seguente equazione: $49.72\% \cdot 43\% = 21,38\% = x \cdot 27,5\%$. Ovviamente x è pari a 77,74%.

L'aliquota Ires dal 2017 è **scesa al 24%** ma la **base imponibile dei dividendi in capo al trust per gli utili maturati fino al 2016 non è mutata**, non avendo la stessa carattere transitorio.

L'effetto è che l'aliquota del 24% **porta ad una situazione di favore per il trust**, beneficiando di una **tassazione effettiva, per gli utili maturati fino al 2016, del 18,67%**.

Relativamente alla **non rilevanza fiscale della successiva attribuzione dei frutti ai beneficiari** possiamo richiamare la storica [circolare 48/E/2007](#). Sulla stessa scia, tuttavia, si colloca anche la più recente **bozza di circolare sul trust pubblicata in data 11.08.2021**.

Queste considerazioni valgono in ipotesi di **trust opaco**.

Se il trust è **trasparente**, infatti, i **redditi dovranno essere imputati ai beneficiari** che, essendo generalmente **persone fisiche che operano nella loro sfera personale**, assoggetteranno detto reddito ad Irpef. La **base imponibile**, ad ogni buon conto, sarà sempre la medesima.

Diversa, invece, è la situazione del **trust interposto**. In questo caso, infatti, **dovrà intervenire la tassazione applicabile in capo al soggetto nei cui confronti si configura l'interposizione**. Essendo generalmente questo una persona fisica, la società, esaurita la disciplina **transitoria**, dovrà operare una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**.

CONTROLLO

Big data, controllo di gestione e PMI

di **Giulio Bassi**



Apriamo gli occhi di mattina e veniamo subito assaliti da **dati**: email, podcast, messaggi, documenti da leggere, link, telefonate, post social e chi più ne ha più ne metta.

Migliaia, milioni di dati, alcuni semplici e altri complessi che in realtà complicano la vita delle persone oramai **non più in grado di discernere tra dati importanti e dati trascurabili**.

Pensiamo solo a come sia difficile indirizzare l'attenzione verso l'informazione che realmente ci interessa e soprattutto verso quella che effettivamente possa fare la differenza nella nostra giornata, nel nostro lavoro e ci aiuti a prendere le decisioni importanti.

Nelle aziende questo fenomeno viene moltiplicato: in azienda lavorano decine, centinaia o migliaia di persone, ognuna delle quali ha **relazioni** con altri soggetti, interni ed esterni all'azienda, ed ognuno dei quali **raccoglie dati** in forma digitale, cartacea, verbale e visiva.

Questa massa di dati contiene **grandissime opportunità** per un'azienda ma dall'altra parte contiene anche dei **rischi non trascurabili**.

Sulle opportunità c'è poco da dire perché è sotto gli occhi di tutti l'utilità di avere informazioni che solo 20 anni fa erano **assolutamente inaccessibili** (dati di mercato, profilazioni, monitoraggio dell'efficienza dei macchinari, soddisfazione dei clienti ecc).

Una ventina di anni fa era necessario pagare **ingenti somme per potere avere a disposizione i dati che oggi ci assalgono** senza che neanche lo richiediamo.

Sui **rischi** c'è invece meno consapevolezza e, su questi, vale la pena spendere due parole.

Seppellire un'azienda sotto milioni di dati rischia di portare, all'attenzione di chi ha responsabilità, **informazioni "inutili" o addirittura "dannose"**, rischia di far perdere tempo e risorse nell'analisi dei dati, nella loro scelta e nella loro trasformazione in vera e propria

informazione.

A volte sembra di cercare un **ago in un pagliaio** e, quando si pensa di avere trovato il dato giusto, l'ansia dell'aggiornamento ci porta a **ripetere il lavoro per trovare qualche errore** o per trovare qualcosa di meglio e così, all'infinito, senza focalizzare l'attenzione su quello che effettivamente serve conoscere.

Le grandi aziende, strutturate e con adeguate risorse finanziarie sono oramai dotate di **uffici IT, software sofisticati che filtrano, scelgono e strutturano i dati in informazioni** e poi le distribuiscono alla persona giusta al momento giusto.

Ma le **piccole imprese**?

Le PMI spesso **non hanno risorse** per fare pesanti investimenti in software ed infrastrutture tecnologiche, o per usufruire dei servizi di società di consulenza che aiutino a risolvere questo problema.

Le PMI sono tradizionalmente abituate ad avere nella **snellezza del processo decisionale un'importante fattore competitivo**, necessario per battere la concorrenza di grandi imprese.

Le PMI non solo sono impossibilitate a fare grandi investimenti in tecnologie che aiutino a scegliere le informazioni utili a supportare l'imprenditore nelle decisioni, ma, soprattutto, **non si possono permettere di rallentare il processo decisionale escludendo i fattori "intuito", "fantasia" ed "esperienza"** che, come già detto, rappresentano forse il maggior vantaggio competitivo delle PMI nei confronti dei grandi concorrenti.

Il comune sentimento è quindi quello che incontriamo quotidianamente in tutte le PMI: i **sistemi di controllo di gestione** vengono **solitamente rigettati dalla cultura della PMI**, perché ritenuti innanzitutto troppo costosi e, in secondo luogo, **portatori del rischio di appesantimento della struttura e rallentamento del processo decisionale**: decine e decine di prospetti, dettagli grafici e analisi ognuno da strutturare per i diversi livelli decisionali e per le diverse necessità informative.

I dati con gli indici finanziari ed economici all'imprenditore, l'andamento delle vendite al responsabile commerciale, il dettaglio per prodotto alla catena di produzione, le statistiche di efficienza dei macchinari ai responsabili di produzione e, a cascata, i dettagli per ognuno di questi e molti altri aspetti ai livelli gerarchici via via inferiori.

Ogni prospetto, ogni grafico richiede un **lavoro di ricerca dei dati nel software** dove risiedono o in tabelle gestite *ad hoc* e poi richiede la loro **sintesi in report**: tempo a elaborare dati che risiedono già nel patrimonio informativo ma che non sono **"visibili" in chiaro**.

Ciò che è importante dire oggi è che **il mondo è cambiato molto velocemente** e gli strumenti che fino a pochi anni fa (leggasi *office automation*) parevano la soluzione di ogni problema

delle PMI, perché economici e facili da usare, adesso sono diventati la norma e quindi **non contribuiscono più a dare quel vantaggio competitivo che davano agli inizi, quando venivano, solo da pochi, utilizzati** per velocizzare le operazioni ripetitive in azienda.

Oggi la fortuna della PMI è che sono sul mercato programmi che permettono di gestire, strutturare, elaborare, raggruppare, dettagliare e **sintetizzare milioni e milioni di informazioni in tempo reale con il gesto di un “click”**, con un semplice PC senza richiedere numerose e costose consulenze informatiche: tutto in un unico file capace di dare tutte e le sole informazioni di cui l'imprenditore ha bisogno per dare sfogo alle sue capacità imprenditoriali.

La **Business Intelligence** oggi mette in condizione le PMI di avere degli strumenti di controllo di gestione **funzionali agli scenari economici che stiamo attraversando** e capaci di fornire **informazioni quali/quantitative**, connettendo decine di database di diversa natura, dati finanziari e dati gestionali in un battibaleno **senza dover rinunciare alle proprie caratteristiche**, alle proprie prerogative e ai propri punti di forza.

Provate a pensare di avere in un **unico file i dati della vostra azienda**, indici di bilancio e dati finanziari, dati di vendita per prodotto, canale, area geografica, agente, per periodo con il confronto con i dati storici e la possibilità con un clic di avere **approfondimenti** su ciascuno di questi dati, anche incrociati tra di loro.

Uno stesso file che cambia secondo le vostre esigenze con un “click” senza dovere aspettare che il programmatore vi estragga i dati e vi produca stampe tutto sul vostro tablet, pc o cellulare.

Il futuro delle PMI è proprio nella **Business Intelligence** che è già in grado oggi di **ridurre il “gap” di cultura manageriale tra grandi e piccole imprese**.

Se solo qualche anno fa le PMI dovevano approcciarsi al **Controllo di gestione** con cautela ed in modo graduale per evitare errori e rinunciando alle proprie caratteristiche, oggi possono farlo senza timore, **usando la tecnologia alla portata di tutti**.

AGEVOLAZIONI

Norma sul c.d. “lap itinerante” applicabile solo alle società di capitali

di **Luigi Scappini**



La recente **ordinanza n. 26848** della Corte di Cassazione, sebbene non tratti direttamente la problematica, offre l'occasione per ritornare su un tema che in passato è stato oggetto di ampio dibattito e che ha trovato soluzione solamente di recente.

Il riferimento è alle **società agricole** e, in particolare, alla **possibilità** di ottenere l'**equiparazione** allo **lap**, al rispetto dei requisiti richiesti dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004](#).

Si ricorda che si considerano **società agricole**, ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), le società aventi la **ragione sociale** o la **denominazione sociale** di **società agricole** e quale **oggetto** sociale l'esercizio **esclusivo** delle attività di cui all'**articolo 2135 cod. civ.**.

Tali società, a prescindere dalla loro forma giuridica, e quindi il riferimento è anche alle Spa e alle Sapa, se rispettano i **requisiti** richiesti dal [comma 3](#) dell'**articolo 1 D.Lgs. 99/2004**, vengono **equiparate** agli **lap** e sono **riconosciute**, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 99/2004, “*le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*”.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'equiparazione, le società agricole siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- nel caso di **società di persone**, qualora almeno **un socio** sia in possesso della qualifica di lap. Nel caso di Sas, la qualifica deve essere in capo ai soci accomandatari;
- nel caso di **società di capitali** o **cooperative**, quando almeno **un amministratore** che sia anche **socio per le società cooperative**, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo

professionale.

Il successivo [comma 3-bis](#), introdotto, con decorrenza dal 30 giugno 2005, dall'[articolo 1, comma 2, lettera c\)](#), D.Lgs. 101/2005, ha precisato che “La **qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere *apportata da parte dell'amministratore ad una sola società***”.

Ed è proprio in merito a questa limitazione, di giusta matrice antielusiva, che nel recente passato si è andato a incardinare un **contenzioso** in riferimento, nello specifico, alle **società di persone**.

A “scatenare” il contenzioso è stato l'**Inps**, con la [circolare n. 48 del 24.03.2006](#) con la quale ha affermato che “l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che **ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società**. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma **anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore**”.

In senso contrario si è espresso il **Mipaaf** interpellato che, richiamando la posizione assunta dalla **DRE Emilia Romagna** nella risposta a interpello **n. 909-216/2006**, ha evidenziato come, a differenza delle società di capitali, nelle società di persone a rilevare è la qualifica di socio; si ritiene infatti che “il limite posto nell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 1994, riguardi esclusivamente la qualifica di IAP e le **sole società di capitali**”.

In senso conforme si è espressa anche la stessa Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 8430/2020** con cui i Supremi giudici hanno evidenziato come simile interpretazione è conforme alla *ratio* stessa della norma che è stata introdotta con l'intento di arginare il proliferare del fenomeno “abusivo” del c.d. IAP itinerante.

Tale fenomeno, tuttavia, specificano i giudici, “**non risulta altrettanto agevolmente perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede, al riguardo, un requisito diverso; vale a dire che la persona fisica IAP acquisisca la *qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali***. In particolare, con riguardo alle società semplici, l'articolo 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci»”.

La **responsabilità illimitata** derivante dall'assunzione della qualifica di socio nella società di persone, in altri termini, **rappresenta l'argine** al proliferare del c.d. IAP itinerante in tali forme societarie, circostanza che, al contrario, non si manifesta nelle società di capitali in cui opera la schermatura societaria stessa, ragion per cui si è reso necessario introdurre una norma *ad hoc* in tal senso.

Da ultimo, a mero titolo esaustivo, si precisa che le stesse considerazioni valgono per le **società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto**, nonché le **società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto** e le **società cooperative con**

almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, alle quali il [comma 4-bis dell'articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), riconosce le **medesime agevolazioni previste per lo lap persona fisica**.